



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(aggiornato novembre 2025)

Requisiti generali

1. L'anticipazione della posizione individuale maturata che l'aderente può conseguire da parte del Fondo per specifiche causali è disciplinata dall'art. 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 252/2005.
2. L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) **acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione **degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001**, relativamente alla prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o dei figli;
 - d) per **ulteriori esigenze** dell'aderente.
3. Per ottenere l'anticipazione nei casi di cui al precedente punto 2, ad eccezione delle spese sanitarie, l'aderente deve aver maturato almeno 8 anni di anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare. A tali effetti sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
4. L'anticipazione per spese sanitarie può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento, prescindendo da qualsiasi anzianità di partecipazione.
5. L'importo massimo dell'anticipazione è stabilito come segue:
 - 75% nei casi di cui al precedente punto 2, lettere a), b) e c);
 - 30% nel caso di cui al punto 2, lettera d).

Le anticipazioni relative alla prima casa e quelle per ulteriori esigenze sono cedibili, sequestrabili e pignorabili totalmente e senza alcun limite; le anticipazioni per spese sanitarie sono invece intangibili per 4/5.

6. L'ammontare dell'anticipazione viene calcolato sulla posizione individuale maturata alla data di ricevimento della richiesta da parte del Fondo e viene erogato al netto degli oneri fiscali.

7. Le anticipazioni per spese sanitarie sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% (eventualmente ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali); tutte le altre tipologie di anticipazioni scontano l'aliquota del 23%. Resta ferma la vecchia fiscalità (applicazione della tassazione separata) per i contributi versati anteriormente al 1° gennaio 2007. Per approfondimenti sulla disciplina fiscale si veda il Documento sul regime fiscale pubblicato sul sito web del Fondo, sezione "Documenti".

8. L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

9. Nel caso di reiterazione della richiesta dell'anticipazione per "esigenze diverse", l'importo massimo erogabile per tale causale non potrà superare il 30% della posizione previdenziale dell'aderente, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte. In tal caso l'importo erogabile per ulteriori esigenze non potrà essere inferiore a euro 5.000,00 lordi come precisato al punto 23 del presente Documento.

10. Le Anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione relativa al montante post 2007, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente utilizzando l'apposito modulo "Reintegro delle anticipazioni" scaricabile dal sito del Fondo nella sezione "Moduli".

Modalità della richiesta ed erogazione dell'anticipazione

11. L'anticipazione potrà essere richiesta:

- a) collegandosi al sito internet del Fondo, www.astrifondopensione.it entrando nella propria area riservata;
- b) tramite posta certificata all'indirizzo astrifondopensione@pec.it unitamente alla documentazione indicata nel Modulo stesso;
- c) in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo predisposto dal Fondo, prelevabile dal sito www.astrifondopensione.it nella Sezione "Moduli", che dovrà essere inviato al Fondo tramite raccomandata A.R.

12. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Fondo provvede alla erogazione dell'anticipazione non appena possibile, di norma entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. La liquidazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base del codice IBAN indicato nel modulo compilato all'aderente.

13. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, il Fondo richiede all'aderente la documentazione mancante; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni

decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. Decorso 90 giorni dalla richiesta da parte del Fondo della documentazione mancante, in assenza di riscontro, la domanda si intende rigettata.

14. Il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

15. Nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione dovuta, dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di assenso ("liberatoria") sottoscritta ed inviata dalla finanziaria creditrice al Fondo. Nel solo caso di anticipazione per spese sanitarie 4/5 dell'importo richiesto saranno erogati all'aderente a prescindere dalla liberatoria dell'istituto di credito (in tal caso la liberatoria sarà necessaria solo per 1/5 dell'importo richiesto a titolo di anticipazione per spese sanitarie).

16. In presenza di precedenti erogazioni di anticipazioni per le quali non sia pervenuta la relativa documentazione giustificativa (Fatture o Ricevute Fiscali, Rogito) il Fondo procederà all'erogazione di ulteriori anticipazioni solo dopo aver acquisito la documentazione prevista ovvero dopo la restituzione delle somme non giustificate.

Documentazione da allegare sempre indipendentemente dalla tipologia di anticipazione

- ☐ *Copia di un documento di identità in corso di validità;*
- ☐ *Attestazione della Banca della titolarità del conto corrente da accreditare.*

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

17. L'anticipazione verrà riconosciuta anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli. Alla richiesta di anticipazione va allegata la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL o medico di base) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento, come da facsimile presente nel modulo richiesta di anticipazione;
- fatture o ricevute fiscali in originale o in copia conforme all'originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In via eccezionale, il Fondo accoglierà la richiesta di anticipazione prima della terapia o dell'intervento, sulla base di documentati preventivi di spesa sottoscritti per accettazione, fermo restando l'obbligo dell'assistito di inviare al Fondo le fatture o ricevute fiscali della spesa effettivamente sostenuta, non appena disponibili;
- stato di famiglia, anche in autocertificazione, nel caso in cui la spesa riguardi il coniuge o i figli.

Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

18. L'anticipazione è concessa per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. L'anticipazione è possibile anche per l'acquisto in cooperativa, la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio, l'acquisto della proprietà superficiaria, con esclusione dell'acquisto della mera nuda proprietà (salvo che l'aderente o il figlio intestatari non vi stabiliscano la residenza) e dell'usufrutto (salvo che non si tratti di usufrutto sulla nuda proprietà già posseduta da iscritto o figli). Sono altresì escluse dall'ambito dell'anticipazione gli acquisti di pertinenze se successivi all'acquisto della prima casa di abitazione.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredata da:

- ⇒ copia dell'atto notarile di rogito ovvero del preliminare di vendita registrato;
- ⇒ dichiarazione sostitutiva di atto notorio o in alternativa Autocertificazione, da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare nonché su altro immobile acquistato godendo delle agevolazioni fiscali situato sul territorio nazionale o dell'impegno ad alienarlo entro 12 mesi dal nuovo rogito (vedi modulo Autocertificazione acquisto prima casa);
- ⇒ certificato di stato di famiglia (nel caso di acquisto per i figli) attestante il rapporto di parentela, anche sotto forma di autocertificazione.
- ⇒ autocertificazione dell'acquirente che intende trasferire la propria residenza nell'abitazione oggetto dell'acquisto entro 18 mesi dal rogito.

L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della casa di prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte da un figlio o dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia comprovato regime di comunione dei beni e l'acquirente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali in materia.

19. In relazione ai tempi di presentazione della domanda di anticipazione, tenuto conto della necessità di una connessione tra la richiesta di anticipazione e l'acquisto dell'immobile, il Fondo non darà seguito a richieste di anticipazione decorsi 18 mesi dall'acquisto.

Interventi di manutenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

20. L'anticipazione è riconosciuta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione di proprietà dell'aderente o dei figli. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente, i seguenti documenti:

- ⇒ copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare. In caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione per i figli, va allegato il certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela, anche in autocertificazione;

- ⇒ copia delle fatture e dei bonifici utili ad ottenere le detrazioni fiscali ex art.16-bis del TUIR attestanti le spese sostenute;
- ⇒ copia del contratto di affidamento dei lavori ovvero altro documento o preventivo di spesa accettato dal quale sia riscontrabile l'effettiva volontà di realizzare tali interventi;
- ⇒ attestazione della ditta che deve eseguire i lavori circa la tipologia di interventi riconducibili a quelli sopra richiamati per i quali è ammessa l'anticipazione;
- ⇒ copia delle autorizzazioni urbanistiche se richieste ovvero dichiarazione in autocertificazione che le stesse non sono necessarie;
- ⇒ copia delle delibere condominiali, del relativo contratto e attestazione della ripartizione millesimale in presenza di spese relative a parti comuni del fabbricato.

Qualora l'anticipazione sia erogata sulla base di un preventivo, resta fermo l'obbligo dell'aderente di produrre tempestivamente copia delle fatture delle spese effettivamente sostenute e della documentazione relativa ai pagamenti utilizzata per fruire delle detrazioni fiscali (c.d. bonifici parlanti ex art.16-bis del TUIR).

21. Qualora l'anticipazione sia richiesta successivamente al sostenimento delle spese, il Fondo darà seguito alle richieste corredate da bonifici antecedenti non oltre 18 mesi la data della richiesta di anticipazione.

Ulteriori esigenze dell'aderente

22. L'anticipazione, infine, è concessa per ulteriori esigenze personali dell'aderente. In tale ipotesi, la richiesta di anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa, salvo l'eventuale liberatoria per le cessioni del quinto di cui al precedente punto 15, e la documentazione obbligatoria di cui sopra prevista per la generalità delle richieste di anticipazione.

23. Per esigenze amministrative e nel rispetto delle finalità previdenziali del Fondo non si procederà alla erogazione di tali anticipazioni, nel caso di reiterazione della domanda, qualora l'importo lordo erogabile risulti inferiore a euro 5.000,00 così come indicato nel punto 9 del presente Documento.

N.B. A partire dal mese di luglio 2022 è possibile richiedere le prestazioni accedendo alla propria area riservata del sito internet inserendo la documentazione richiesta.